



COMUNE DI SIAMANNA
Provincia di Oristano

Regolamento comunale dei servizi cimiteriali e dei trasporti funebri

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°66 del 15/10/1991;
- Modificato e integrato con
- Deliberazione del Consiglio Comunale n°59 del 10/11/1998; n°7 del 29/03/2004
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n°57 del 10/08/2000;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 29/03/2004;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n°12 del 29/04/2008;
 - Deliberazione del Consiglio Comunale n°4 del 27/03/2012

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEI TRASPORTI FUNEBRI

Titolo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, la gestione e custodia dei cimiteri, la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché la loro vigilanza, la costruzione di sepolcri privati ed in genere tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, in applicazione del Regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, del titolo VII del R.D. 09.07.1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile e del titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265.

Per quanto non espressamente previsto o regolamentato in difformità del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvata con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 o da altre norme nazionali o regionali.

Art. 2 - Personale addetto

Il responsabile dei servizi cimiteriali (nel prosieguo indicato anche come "responsabile") il numero, le qualifiche e le mansioni del personale addetto ai servizi stessi sono disciplinati nella pianta organica e nel relativo regolamento del personale.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune vigila in modo tale che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico o da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Titolo II POLIZIA INTERNA AI CIMITERI

Art. 4 - Orario di apertura al pubblico

L'orario di apertura al pubblico dei cimiteri comunali è fissato con ordinanza del Sindaco e dev'essere affisso in via permanente all'ingresso dei cimiteri.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 5 - Divieto di ingresso

Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o sconveniente;
- b) quando il Sindaco per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna ravvisi la opportunità del divieto;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerali o di cerimonie religiose o civili, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- e) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- f) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- g) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;
- h) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali.

Per motivi di salute o di età, il responsabile del servizio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari (secondo i criteri fissati con ordinanza del responsabile del servizio).

Art. 6 - Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, chiedere l'elemosina, accedere e sostare con bandiere o vessilli simboli di fede politica;
- b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere dalle tombe, altrui fiori, ornamentazioni e qualsiasi altro oggetti;
- d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori, calpestare aiuole, danneggiare alberi, ecc.;
- e) portare fuori dai cimiteri qualsiasi oggetto, anche di ornamentazione alla propria tomba, salvo che si tratti di oggetti di valore da riparare e da riportare nei cimiteri sempre previa autorizzazione del responsabile;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi, di oggetti, di volantini, ecc.;
- g) eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri senza l'autorizzazione del responsabile;
- h) assistere alla esumazione o estumulazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente ai cimiteri, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 7 - Riti religiosi

Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile del servizio.

Art. 8 - Circolazione veicoli

Non è ammessa la circolazione dei veicoli privati nell'interno dei cimiteri. Per motivi di salute il responsabile può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile previa certificazione medica vistata dal medico igienista.

Parimenti può essere autorizzata la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese che devono eseguire lavori all'interno dei cimiteri.

Nei casi suesposti sono fissati i percorsi, le modalità e gli orari per l'accesso.

Art. 9 - Ornamenti ed epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata della sepoltura, oltre che alle forme ed all'ambiente circostante.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile e contenere le generalità del defunto e le eventuali rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle altre opere.

Le epigrafi possono essere compilate in lingua italiana o in lingua sarda. Sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in lingua italiana o in lingua sarda. Le modifiche e le aggiunte devono essere autorizzate.

Art. 10 - Lapidi ed epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi, è riconosciuta, sentito il concessionario, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

Art. 11 - Lapidi, ricordi, fotografie

Sono vietati ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero. Si può autorizzare il collocamento di piantine di fiori o sempreverdi, ecc., avendo però cura che non superino le altezze di m. 1 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

In caso di violazioni di dette norme, previa diffida si può disporre la rimozione.

Art. 12 - Imprese di costruzione

Per l'esecuzione di opere - nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni - che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta. Alle imprese è vietato svolgere nei cimiteri azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

Il Comune ha la facoltà di concedere a una o più ditte di svolgere lavoro continuativo, sebbene non esclusivo, all'interno dei cimiteri.

Art. 13 - Limiti di attività

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative Sulla tutela (dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere il conglomerato cementizio semplice ed armato ed antisismiche, ecc..

Art. 14 - Approvazione opere e responsabilità

Non può essere eseguita alcuna opera privata - nuova opera, restauro, modifica - senza la preventiva approvazione del progetto relativo o il rilascio di apposito permesso o licenza o autorizzazione o concessione.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Art. 15 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal responsabile, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno, le opere o i materiali eventualmente danneggiati.

Art. 16 - Introduzione e deposito di materiali

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata dall'art. 8; la sosta deve essere contenuta nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati negli spazi autorizzati.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento (dei materiali e costruire baracche senza l'autorizzazione del responsabile.

Per esigenze di servizio il responsabile può ordinare il trasferimento di materiale in altro spazio.

Nei giorni festivi e nelle giornate in cui i lavori sono sospesi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

L'orario di lavoro è fissato dal responsabile dei servizi cimiteriali.

Non è consentito eseguire lavori nelle giornate di sabato, domenica, nei giorni festivi e durante l'ottavario per la commemorazione dei defunti, salvo particolari esigenze tecniche preventivamente riconosciute dal responsabile.

Art. 17 - Sospensione dei lavori per commemorazione dei defunti

In occasione della commemorazione dei defunti, di anno in anno, il Sindaco fisserà il periodo di tempo in cui è vietata l'introduzione e ha posa in opera di materiale e l'esecuzione di lavori da parte dei privati.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere al trasporto dei materiali di ausilio ai lavori fuori dai cimiteri; ogni altro materiale deve essere decorosamente sistemato nei confini dell'area concessa.

Art. 18 - Opere sulle sepolture individuali

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede la presentazione del disegno con firma del capomastro o del marmista. L'approvazione è di competenza del responsabile.

Art. 19 - Vigilanza sulla costruzione delle opere

Il responsabile controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti; può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimento da parte del Sindaco.

La sorveglianza diretta sulle opere di cui sopra è affidata ai custodi dei cimiteri.

Art. 20 - Ornamentazione delle sepolture

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e manutenzione delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono essere autorizzati dal responsabile.

Art. 21 - Prescrizioni per la realizzazione di sepolture private

Nel caso di realizzazione di nuovi reparti all'interno dei cimiteri, o di sistemazione di tombe già esistenti, il responsabile dei servizi cimiteriali si riserva di indicare prescrizioni relative ai materiali da impiegare, alle dimensioni, alle distanze da rispettare, onde salvaguardare il decoro del luogo e la funzionalità delle operazioni di tumulazione o di inumazione e di manutenzione delle opere.

Art. 21 bis

E' possibile realizzare dei sepolcri a terra per sepolture sovrapposte sino ad una altezza massima di m. 1,80. Il costo dell'area sarà pari a quello determinato per le aree destinate alla sepoltura in terra maggiorato almeno del 50%.

Titolo III

TUMULAZIONI PROVVISORIE - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI

Art. 22 - Tumulazioni provvisorie

Il responsabile dei servizi cimiteriali, in base alle disponibilità dei cimiteri, potrà consentire tumulazioni provvisorie, la durata delle quali non dovrà superare i mesi 12. Per tali eventuali tumulazioni dovrà essere corrisposto un deposito cauzionale pari al prezzo della sepoltura al momento della tumulazione.

Il deposito verrà rimborsato al momento della sistemazione definitiva della salma, purché ciò avvenga entro i 12 mesi di cui sopra: altrimenti sarà definitivamente riscosso dall'Amministrazione comunale.

Art.23 - Scadenza sepolture

La scadenza ordinaria delle sepolture in campo comune non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'avviso relativo alle esumazioni che verranno effettuate.

Nessun avviso é previsto per i concessionari di sepolture private in quanto essi sono tenuti a conservare copia dell'atto di concessione nel quale è specificata la durata della stessa concessione.

Se, scaduta la concessione, il privato non provvede al rinnovo o ad altra sistemazione, il responsabile disporrà per la raccolta degli eventuali resti e per la loro sistemazione definitiva.

Art.24 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente. Le straordinarie, invece, sono sottoposte al pagamento del canone stabilito in tariffa.

Art.25 - Prelievo di parti di salme ed altri oggetti

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni nessuno può prelevare parti di salme, di indumenti, di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari possono ritirare oggetti preziosi o ricordi solo se autorizzati dal responsabile dei servizi cimiteriali, dopo che questi li ha opportunamente catalogati e registrati.

Art. 26 - Disponibilità dei materiali

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come detto, opportunamente privati dei segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Titolo IV

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 27 - Tipologia e durata delle sepolture private e piano di utilizzo

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale (singole o doppie sovrapposte), per famiglie o collettività;
- b) tumulazioni individuali (loculi);
- c) cellette ossario;
- d) ossario comune.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria, di cui all'art. 54, D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Il piano di utilizzo individua, altresì, le localizzazioni e gli indici con relativi ingombri delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Le sepolture private consistono:

a) nell'uso temporaneo di loculi realizzati dal Comune, per tumulazioni individuali:

la durata è di anni 30 nel caso di occupazione immediata con la salma all'atto della concessione; di anni 40 negli altri casi di cui all'articolo 29.

b) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni di cellette-ossari individuali predisposte dal comune per la custodia dei resti mortali;

c) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni, di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali per famiglie e collettività.

Il piano regolatore cimiteriale determina l'ubicazione e le tipologie per le sepolture private.

Le concessioni in uso di cui sopra possono essere rinnovate alle rispettive scadenze.

Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

a) sepolture individuali (loculi, poste ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);

b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, campetti, celle, edicole, ecc.).

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del prezzo vigente di cui all'apposito tariffario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R.10.9.1990, n° 285, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del servizio, è stipulata ai sensi dell'art.53, L. 8.6.1990, n° 142, previa assegnazione del manufatto da parte del servizio di polizia mortuaria, (cui è affidata l'istruttoria dell'atto).

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Art. 28 - Divieto di cessione ed uso delle sepolture private

E' vietata la cessione del diritto d'uso delle sepolture tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Salvo quanto già previsto dall'art. 27, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione del 1° e 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10.09.1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione, è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi della legge 04.01.1968, n. 15, da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 5° comma.

L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari, va comprovata con apposita dichiarazione, ai sensi Legge 04.01.1968, n. 15, del fondatore del sepolcro, depositata presso il servizio di polizia

mortuaria almeno tre anni prima del decesso della persona, per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

A) SEPOLTURE INDIVIDUALI

Art. 29 - Modalità di concessione

La sepoltura individuale privata (loculo, celletta-ossario, ecc.) viene concessa, di norma, a decesso della persona cui è destinata.

Quando ci sia la disponibilità di sepoltura il Responsabile del Servizio può autorizzare la concessione in vita dei richiedente, nelle seguenti circostanze:

- il richiedente abbia raggiunto i 50 anni di età;
- nel caso di coppia di coniugi, di fratelli o sorelle, o genitori e figli al momento del decesso di uno dei due congiunti può essere concesso il loculo attiguo a quello assegnato;
- nel caso di appartenenti alla stessa famiglia, al momento del decesso di uno di loro, tumulato entro tombino a terra, può essere prenotata l'area soprastante per la tumulazione di altri due feretri, specificando che l'altezza fuori terra della tomba non potrà essere superiore a cm. 70.

Si esclude la concessione di aree per sepolture private quando questa è destinata a prenotazioni per persona vivente, fatta eccezione in cui la stessa area non sia già impegnata con una sepoltura sottostante già esistente.

Art. 30 - Obbligo di manutenzione

I concessionari devono mantenere, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato le sistemazioni delle sepolture, le lapidi, i manufatti, gli spazi verdi, ecc.

In difetto di tali doveri, previa diffida, può essere disposta la rimozione delle opere, nonché la decadenza della concessione come all'articolo che segue.

Art. 31 - Decadenza

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza dei termine quando la sepoltura:

- 1) non risulti sistemata nel termine stabilito, come nell'articolo precedente;
- 2) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;
- 3) quando la salma venga trasferita in altra sepoltura e si verifichi uno stato di necessità di sepolture all'interno del Cimitero.
- 4) quando la sepoltura individuale non sia occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- 5) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- 6) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

La decadenza nel caso di cui ai nn. 1) e 3) dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 33; nel caso di cui al n. 2 non dà luogo ad alcun rimborso.

La pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti 6), di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale, nonché a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

Art. 32 - Sistemazione delle salme

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione delle salme con l'osservanza delle norme relative. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente.

Art. 33 - Rinuncia e rimborsi

Nel caso di rinuncia alla sepoltura da parte del concessionario, il Comune rimborsa una frazione del prezzo secondo le seguenti modalità:

- 1) se la rinuncia avviene nel V biennio dalla data della concessione, saranno rimborsati 5/10 del prezzo pagato;
- 2) se avviene nei 5 anni successivi al biennio di cui sopra, saranno rimborsati i 2/10 del prezzo pagato.

Non è previsto alcun rimborso passati 7 anni dalla data della concessione.

B) SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

Art. 34 - Modalità di concessione

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività può essere data in ogni tempo secondo la disponibilità del cimitero e subordinatamente alle previsioni del piano cimiteriale, a persona, ente, comunità; può essere data anche a Più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto i rispettivi posti-sepoltura.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere occupata completamente, senza possibilità di rinnovo.

La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve risultare da atto pubblico o scrittura privata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

Art. 35 - Costruzione delle opere

La concessione di aree per la costruzione di cappella, edicola, monumento, ecc., impegna alla sollecita presentazione del progetto ed all'esecuzione, pena la decadenza della concessione relativa, entro 12 mesi dalla data della concessione stessa, salvo proroga motivata per causa di forza maggiore.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Il progetto deve essere approvato dal Sindaco su conforme parere della Commissione edilizia e dei coordinatori sanitario della U.S.L.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

Art. 36 - Sepolture per inumazioni

Nel caso che il piano regolatore dei cimiteri lo preveda, le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso dette aree devono essere dotate di adeguato ossario. A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

Art. 37 - Obbligo di manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di diffida e ordinanza disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme (o inumazione, nel caso di sepolture private a sistema di inumazione), subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

Risultando e permanendo lo stato di abbandono o di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

Art. 38 - Aveni diritto

Il diritto d'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato ai soggetti indicati nell'atto di concessione e nelle norme vigenti.

Il concessionario di origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o alcune salme.

Art. 39 - Trasferimento degli aveni diritto

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso il servizio cimiteriale.

Art 40 - Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione del responsabile dei servizi cimiteriali, il concessionario ha la facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare le esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc..

In essa si possono anche ricordare defunti, aveni diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

I familiari delle persone defunte, i cui resti giacciono nell'ossario comune, possono, previa autorizzazione comunale, collocare lapidi in ricordo dei propri parenti

Art. 41 - Estinzione dei membri della famiglia

Estinti i membri della famiglia concessionaria o cessato l'intero corpo morale o ente, la tomba rimane chiusa fino allo scadere della concessione.

Art. 42 - Recupero delle aree

Aree libere: Il concessionario di arca per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del prezzo pagato, limitatamente a 5/10, nel primo anno ed a 2/10 successivamente. Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nel termine di cui all'art. 35.

Aree con parziale costruzione: Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi dalla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nel termine stabilito.

Rinuncia ai diritti: I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.

Art. 43 - Decadenza

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta a decadenza:

- per inadempienza ai doveri in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'articolo precedente;
- per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aveni diritto o, comunque, per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato mediante deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Art. 44 - Provvedimenti a seguito della decadenza

Pronunciata la decadenza per abbandono della sepoltura, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come indicato all'art. 32.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere.

Art. 45 - Divisione e rinuncia

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le relative variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

Art. 46 - Trasformazione della concessione

Qualora sulle sepolture in concessione perpetua o in concessione superiore ai 99 anni, vengano effettuati lavori di trasformazione che aumentino il numero dei posti iniziale della sepoltura, la concessione si trasforma in novantanovenne a partire dalla data della autorizzazione o, concessione per la suddetta trasformazione.

Titolo V TRASPORTI FUNEBRI

Art. 47 - Servizio

Il Comune provvede al servizio dei trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con diritto di privativa ed esercizio in economia, con mezzi e personale propri ovvero mediante concessione a terzi.

Fin quando il Comune non sarà in grado di provvedere al servizio nel modo indicato dal comma precedente, al trasporto funebre provvederanno direttamente gli interessati

Art. 48 - Trasporti a pagamento e gratuiti

Il servizio di trasporto funebre è a pagamento secondo la tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale; è a carico del Comune in caso di defunti poveri, salme di persone decedute in solitudine e per le persone per le quali nessuno richiede i funerali.

In caso di appalto, la ditta appaltatrice ha l'obbligo di eseguire la fomitura della cassa ed il servizio dell'automezzo funebre ai defunti poveri del Comune dietro compenso fisso stabilito dalla tariffa che il Comune pagherà per intero alla ditta appaltatrice.

Art. 49 - Orario

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane, stabilite con ordinanza dal Responsabile del servizio. Con lo stesso provvedimento il Responsabile del servizio disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

I trasporti a pagamento avranno la precedenza su quelli gratuiti. Questi ultimi di norma vengono eseguiti al primo orario del mattino.

Il responsabile dei servizi cimiteriali ne verifica l'applicazione.

Art. 50 - Decesso fuori dall'abitazione

Qualora la morte di una persona avvenga fuori dalla propria abitazione i parenti chiedano di trasportarvela onde dare inizio al funerale, il Sindaco, su parere del medico igienista dell'Unità Sanitaria Locale, può consentire la rimozione ed il trasporto salvo, ove occorra, il nulla osta dell'Autorità Giudiziaria e sempre che il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune e che sia atto a ricevere la salma.

In casi speciali e con le stesse modalità, il Sindaco può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto per poi dare inizio al funerale.

Art. 51 - Decesso per malattie infettive-diffusive

Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 52 - Percorso e soste

Il corteo funebre seguirà la via più breve a velocità normale, rispettando i sensi della viabilità e nell'orario indicato dai familiari nei limiti di quello fissato dall'Amministrazione comunale.

Di norma nessuna sosta potrà essere effettuata durante il trasporto funebre; è consentita, su richiesta della famiglia, la sosta nella chiesa parrocchiale dell'estinto o in altra chiesa, qualora l'itinerario da seguire non costituisca intralcio e pericolo per il traffico ed il corteo stesso.

Per eventuali cerimonie diverse dalle rituali occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 53 - Auto funebre

I trasporti ai cimiteri devono farsi esclusivamente con auto funebre, salvo disposizioni diverse del Sindaco quando trattasi di casi particolari.

Art. 54 - Direzione e responsabilità dei trasporti

L'appaltatore o l'addetto ai trasporti funebri ha l'incarico, sotto la sua personale responsabilità, della esecuzione degli ordini che saranno emanati dall'Ufficiale di stato civile e dal responsabile dei servizi cimiteriali; ricevuti tali ordini, ha quindi l'obbligo di:

- a) dirigere e sorvegliare tutti i servizi relativi ai trasporti funebri fino alla consegna del feretro al cimitero o agli altri luoghi di destinazione, prendendo anche di sua iniziativa e sotto la propria responsabilità, quelle disposizioni che si rendessero necessarie ed urgenti nei diversi casi e momenti;
- b) osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni di leggi e regolamenti;
- c) prendere, con chi di ragione, gli opportuni accordi per tutto ciò che riguarda le cerimonie funebri;
- d) essere decentemente vestito in abito scuro durante il servizio e così pure i suoi collaboratori.

In caso di grande concorso di persone al funerale o in casi di particolari necessità, la direzione del servizio d'ordine potrà essere assunta dalla polizia municipale che disporrà l'itinerario da seguire, tenuto conto del concorso di persone, del luogo di destinazione della salma in relazione alla viabilità ed al traffico. E' severamente vietato ai conducenti di autofunebri;

- a) portare durante il servizio oggetti estranei al servizio stesso, fumare, entrare negli esercizi pubblici;
- b) ricevere mance per qualsiasi prestazione inerente al servizio.

TITOLO VI REGISTRAZIONI ED AGGIORNAMENTI OPERAZIONI CIMITERIALI

Art. 55 - Planimetria cimitero

Presso l'Ufficio tecnico comunale e quello di polizia mortuaria è tenuta una planimetria del cimitero, conforme alle prescrizioni, di cui all'art.54, D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 56 - Mappa

Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 57 - Annotazioni in mappa

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e, comunque, ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- generalità del defunto o dei defunti;
- il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme, (opzionale),
- le generalità del concessionario o dei concessionari;
- gli estremi del titolo costitutivo;
- la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- la natura e la durata della concessione;
- le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 58 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni, di cui agli artt. 52 - 53, D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Ai fini delle registrazioni, di cui al 1° comma, è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 59 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro delle operazioni cimiteriali, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso. In ogni scheda saranno riportati:

- le generalità del defunto;
- il numero progressivo della sepoltura.

Art. 60 - Scadenario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 61 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 62 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 63 - Concessioni pregresse

Salvo quanto previsto dal presente regolamento, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 64 - Sepolture private a tumulazione pregresse Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del DPR 21.10.1975, n. 803, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto "*dell'immemoriale*", quale presunzione della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 65 - Pubblicità

Copia del presente regolamento viene inserita nella raccolta dei regolamenti a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici e servizi comunali interessati, compreso l'ufficio di polizia municipale.

Art. 66 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui la deliberazione che lo approva sarà divenuta esecutiva.

Art. 67 - Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 dei T.U.L.C.P. 03.03.1934, n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie dei 27.07.1934, n. 1265 e della legge 27.11.1981, n. 689.